




Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI
della Circooscrizione  del Tribunale di Rimini
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RIMINI

La Riforma dello Sport e i nuovi adempimenti di bilancio del Terzo Settore

Riforma dello sport e lavoro sportivo

Maurizio Falcioni –
ODCEC Rimini

Dlgs 36 del 28/02/2021
DLgs 163 del 05/10/2022

PRINCIPI DELLA RIFORMA (art. 3)

introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità del lavoratori e rispettosa della specificità dello sport

valorizzare la formazione del lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva ma anche culturale e educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva

art.2 definisce in generale il lavoratore sportivo

è lavoratore sportivo: l'**atleta**, l'**allenatore**, l'istruttore, il **direttore tecnico**, il **direttore sportivo**, il **preparatore atletico** e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, **esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo**

art.25 regola disposizioni per il lavoratore sportivo

è lavoratore sportivo: l'**atleta**, l'**allenatore**, l'istruttore, il **direttore tecnico**, il **direttore sportivo**, il **preparatore atletico** e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, **esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo**

L. 91/1981 - Art.2 Professionismo sportivo (abrogato)

*Sono sportivi professionisti gli **atleti**, gli **allenatori**, i **direttori tecnico-sportivi** e i **preparatori atletici**, che **esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso** con carattere di continuità*

R.AS. REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (DLgs 39/2021)

- in vigore dal 31/08/2022
- unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale devono iscriversi:
 - a) asd con o senza personalità giuridica
 - b) ssd
 - c) società cooperativa sportiva
 - d) tutte riconosciute ai fini sportivi
- riconoscimento ai fini sportivi (art.10 Dlgs 36/21) attuato da Federazioni / DSA / EPS
- RAS tenuto dal Dipartimento per lo sport, che annualmente trasmette al MEF / AE elenco asd/ssd iscritte
- dipartimento sport (struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio operante nell'area dello sport) per il tramite di Sport e Salute Spa (società a controllo pubblico che svolge attività di servizi a favore dello sport) esercita le funzioni ispettive
- gestito esclusivamente con modalità telematiche è composto da una sezione **pubblica** e da una sezione **riservata**
- pubblica: contiene i dati delle asd/ssd iscritte, aggiornati dagli Organismi di affiliazione, accessibili e consultabili da chiunque tramite il sito web di Sport e Salute Spa;
- riservata: ulteriori dati di asd/ssd la cui consultazione è riservata all'Organismo di affiliazione e alle asd/ssd iscritte e dotate di username/pw;
- verranno istituite ulteriori sezioni come ad esempio per le asd che richiedono il riconoscimento della personalità giuridica

R.AS. REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (DLgs 39/2021)

- requisiti di iscrizione:
 - a) Iscritti a un organismo sportivo (FSN/DSA/EPS)
 - b) non essere assimilabili a associazioni/società di secondo livello (es. quelle che svolgono attività di affiliazione per conto dell'Organismo)
 - c) avere Statuto conforme al DLgs 36/21
 - d) svolgere comprovata attività **sportiva** dilettantistica, compresa attività **didattica e formativa**;
- attività sportiva: svolgimento di eventi sportivi organizzati dall'organismo di affiliazione o dalla asd/ssd (individuati attraverso seguenti indicatori: livello competizione, livello organizzativo, luogo, durata, partecipanti. Un evento può coincidere con una singola gara, che viene contraddistinta da codice univoco
- attività didattica: corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'Organismo o dalla asd/ssd ma espressamente autorizzati dall'organismo. Ogni evento didattico viene contraddistinto da un codice identificativo univoco
- attività formativa: l'iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell'Organismo nonché le attività di divulgazione, aperte anche a non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l'ordinamento sportivo. Evento contraddistinto da un codice identificativo univoco.
- da 01/01/23 potranno iscriversi anche gli ETS che svolgono come interesse generale attività sportiva dilettantistica (DLgs 36/21 artt. 7 e 38)

R.AS. REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (DLgs 39/2021)

- iscrizione al RAS: **trasmigrazione** – domanda di **nuova iscrizione**
- **trasmigrazione**: dal 31/08/22 le asd/ssd iscritte al registro CONI sono state trasferite al RAS (queste devono ora solamente creare sulla piattaforma una nuova utenza per l'aggiornamento dei dati ;
- **nuova iscrizione**: asd/ssd di nuova costituzione dovranno inviare apposita domanda al Dipartimento dello sport per il tramite del proprio Organismo allegando specifica documentazione (tra cui i dati dei tesserati). Organismo effettua il controllo.
- sono nulle le iscrizioni al RAS non risulta dimostrato che asd/ssd fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti richiesti tra cui anche la **comprovata** attività sportiva, didattica e formativa
- nullità dell'iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento sport e determina cancellazione della asd/ssd dalla data dell'iscrizione

Il Registro CONI

Pur non avendone più le prerogative che gli erano state riconosciute ai sensi dell'art. 7 del DL 136/2004 (abrogato con entrata in vigore del RAS), mantiene ancora le sue prerogative. Il Consiglio del CONI con propria delibera n. 1720 del 15/09/2022 ha indicato gli effetti e finalità del Registro CONI prevedendo che esso consente a asd/ssd:

- acquisizione del diritto di voto nelle ass. federali elettive FSN/DSA
- utilizzo dei simboli e marchi del CONI
- acquisizione del diritto di accesso agli organi di giustizia federali e a quelli istituiti presso il CONI

Pertanto asd/ssd devono essere iscritte (al momento) sia nel RAS (ai fini del riconoscimento sportivo e conseguentemente aver diritto ad applicare la disciplina lavoristica e fiscale di favore del DLgs 36/2021) che nel Registro CONI (per gli effetti della delibera 1720/2022)

LE PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – DISCIPLINA ATTUALE

ART. 67 comma 1 T.U.I.R.

Sono redditi diversi **se non costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:**

lett. m) :

- Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi **erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;
- **I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale** di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Evoluzione normativa

Abbiamo assistito nel tempo ad una progressiva estensione dell'ambito di applicazione delle norme agevolative, operata dal legislatore in tema di trattamento economico :

L.80/1986 art.1 introduce ***indennità di trasferta e i rimborsi forfettari*** di spese corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in MANIFESTAZIONI (franchigia invalicabile)

L.133/1999 art.25 aggiunge ***compensi comunque denominati*** ... a comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari (veri e propri ***compensi*** che rispetto ai primi hanno certamente una natura corrispettiva /remunerativa)

L.342/2000 art.37 in vigore **dal 1.1.2000**

Tutti i compensi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari a prescindere dall'importo sono qualificati come **redditi diversi**.

L.289/2002 art.90

estensione del regime dei compensi sportivi alle **collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale** non professionali

Art.35 D.L. 207/2008

Interpretazione autentica : sono comprese **la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza** all'attività sportiva

Circolare INL 1/2016

La circolare pone l'attenzione su due aspetti:

1. qualifica del soggetto che eroga il compenso;
2. natura delle prestazioni svolte dal collaboratore.

Possono erogare il compenso:

Il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, dall'Unire, gli Enti di Promozione Sportiva e qualunque **organismo, comunque denominato**, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle ASD e SSD è il CONI (art. 7 del D.L. n. 136/2004, conv. da L. n. 186/2004) e tale certificazione attualmente avviene attraverso l'iscrizione delle ASD e delle SSD al **Registro delle società e associazioni c/o il CONI**.

Dal 01 settembre 2022 la certificazione avviene attraverso l'iscrizione delle ASD e SSD al RAS (**Registro delle Attività Sportive dilettantistiche**) **tenuto dal Dipartimento dello Sport** presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Circolare INL 1/2016

Quali prestazioni rientrano nell'art. 67 del TUIR:

l'art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, convertito da L. n. 14/2009 ha chiarito il concetto di “**esercizio diretto di attività sportiva**” precisando che in tale ambito rientrano non solo **le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive**, ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle **attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza** intese nell'accezione più ampia del termine attività sportiva.

Sono le singole Federazioni che indicano quali sono le attività necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica.

Art. 69 T.U.I.R. – Premi, vincite e indennità

le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.

non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Fino ad € 10.00,00

Non concorrono a formare il reddito del percettore

Nessuna Ritenuta

Da € 10.000,00 ad € 30.158,27

(ulteriori € 20.658,28)

Ritenuta a titolo di imposta (definitiva) nella misura del 23%
(primo scaglione IRPEF);

Non **concorrono** a formare il reddito del percettore
(non vanno dichiarati se costituiscono l'unico reddito)

Rilevano ai fini della determinazione dello scaglione se non costituiscono l'unico reddito

Compensi superiori a € 30.158,27

Assoggettati a ritenuta a titolo di acconto nella misura del 23%
(primo scaglione IRPEF);

Concorrono alla formazione del reddito del percettore

L'imposta è maggiorata delle addizionali IRPEF



TRATTAMENTO PREVIDENZIALE – DISCIPLINA ATTUALE

- Non costituiscono redditi da lavoro
- Completo esonero dalla contribuzione INPS e dai premi assicurativi INAIL, a prescindere dall'importo ricevuto
- Circolari INPS, 07.02.2001 n.32 e 26.02.2003 n.42
- Nota INAIL del 19.03.2003

LE RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE SULLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

tra dicembre 2021 e gennaio 2022 una copiosa produzione di sentenze da parte della Corte di Cassazione, tutte affermanti il principio secondo il quale non sia possibile includere tra i redditi diversi di cui all'art. 67 c.1 lett. m) del TUIR (i c.d. compensi sportivi dilettantistici) le somme percepite da coloro che svolgono professionalmente e con continuità attività lavorative in ambito sportivo dilettantistico .

In tali casi, secondo la Cassazione, il rapporto tra ASD e lavoratore deve rientrare nell'ambito delle fattispecie del lavoro subordinato oppure del lavoro autonomo, secondo i principi generali ordinamentali.

Art.67 Dpr 917/1986 lett. m)

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

.....

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, ~~(e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche)~~ (art. 52 DLgs 36/2021).

LAVORATORE SPORTIVO (art.25)

l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività verso un corrispettivo

anche ogni **tesserato** che svolge verso un corrispettivo le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti degli enti affilianti

esclusione da lavoratore sportivo la mansione di carattere amministrativo-gestionale

ATTIVITA' DI LAVORO SPORTIVO PUO' ESSERE OGGETTO DI RAPPORTO DI LAVORO:

- subordinato
- autonomo
- collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 CPC – *nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa...*)
- volontario

LAVORATORE SPORTIVO (art.25)

per tutto quanto non disciplinato dal DLgs 36/2021 ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di Legge sui rapporti di lavoro nell'impresa (diritto comune del lavoro), incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

RAPPORTO DI LAVORO NON SPORTIVO

- segretaria (ma art. 37 prevede per amministrativo-gestionali inquadramento previdenziale/assicurativo/tributario come per lavoratori sportivi)
- receptionist
- addetto alle pulizie
- custode
- magazziniere
- manutentore
- in generale tutti i soggetti che svolgono mansioni NON previste nei regolamenti dei singoli enti affilianti

LAVORO NON SPORTIVO PUO' ESSERE OGGETTO DI RAPPORTO DI LAVORO:

- subordinato di diritto comune
- collaborazione coordinata e continuativa art. 409 CPC
- prestazione lavoro autonomo occasionale art. 2222 CC
- lavoro autonomo con posizione Iva

RAPPORTO DI LAVORO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (art.28)

art. 409 del CPC ... rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa.

art.2 del Dlgs 81/2015 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continue e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.

*Tale disposizione non trova applicazione con riferimento: alle collaborazioni rese **a fini istituzionali** in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive, alle dsa e agli eps riconosciuti dal CONI*

RAPPORTO DI LAVORO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (art.28)

Nell'area del dilettantismo il lavoro sportivo **si presume** oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) durata della prestazione non supera le 18 ore settimanali escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (può interpretarsi come media mensile? Annuale? Eventuali periodi di sospensione? Consiglio: prudenzialmente al momento su base settimanale)
- b) prestazioni oggetto del contratto coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti di federazioni / dsa / eps (ritorna il concetto !)

RAPPORTO DI LAVORO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (art.28)

SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

presunzione non significa che le parti non possano accordarsi per una forma contrattuale diversa:

- apertura della partita IVA in presenza di un rapporto di durata inferiore a 18 ore settimanali nel caso in cui l'istruttore sportivo svolge la sua attività a favore di più committenti;
- lavoro subordinato, indipendentemente dalle ore settimanali lavorate, se ci sono le caratteristiche: assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro (ingerenza e controllo sulle prestazioni, esercizio del potere disciplinare ecc).

ma in caso di cococo per una riqualificazione del rapporto onere della prova contraria in capo all'Ente preposto al controllo o al lavoratore se intende impugnare il contratto

RAPPORTO DI LAVORO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (art.28)

In caso di sforamento delle 18 ore settimanali?

Il limite delle 18 ore è previsto ai fini della presunzione di legge sulla natura autonoma del rapporto di collaborazione ma non per la validità del contratto. È sempre possibile infatti stipulare co.co.co. per una durata superiore ma poiché in tal caso non sarà operativa la presunzione, a fronte di contestazioni dirette alla riqualificazione del contratto **l'onere di dimostrarne la natura genuinamente autonoma**, nonostante la maggiore intensità delle prestazioni, **grava sul committente**, ovvero sul sodalizio sportivo.

Criticità con il disposto dell'art. 2 del DLgs 81/2015???

RAPPORTO DI LAVORO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (art.28)

interessante diventa il ricorso all'istituto della **certificazione dei contratti di lavoro** (DLgs 276/2003 artt. 75 e ss). Art. 25 della Riforma riconosce agli accordi collettivi stipulati da federeazioni / dsa / ooss dei lavoratori, la possibilità di individuare buone pratiche per individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione.

Effetti della certificazione comportano che la natura autonoma della co.co.co. Rimanga valida fino a prova contraria e fatta salva l'erronea qualificazione del contratto oppure la difformità tra le clausole contenute nel contratto e la sua successiva attuazione (modalità concrete dello svolgimento del rapporto in violazione delle clausole certificate) accertate in sede giudiziale avanti al Giudice del Lavoro

COCOCO SPORTIVE E DECRETO TRASPARENZA DLgs 104 del 27/06/2022

..... diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e relativa tutela.....

Art.4 c.5 – agli obblighi informativi di cui al presente articolo è tenuto, nei limiti della compatibilità, anche il committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n.3 del cpc e dei rapporti di cui art. 2 c.1 del DLgs 81/2015

Art.4 c.7 – gli obblighi informativi gravano anche sul committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n.3 del cpc e di cui all'art. 2 c. 1 del DLgs 81/2015



PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI (art. 29)

Asd, Ssd Federazioni, Dsa, Eps, CONI, CIP, società Sport e Salute spa ,possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari

I volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

compenso ai volontari

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente

PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI (art. 29)

Le prestazioni **sportive** di volontario sono **incompatibili con qualsiasi** forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica art. 18 c.2 del DLgs 117/2017 (CTS) (*un Decreto del MISE / ML individua i meccanismi assicurativi semplificati e disciplina i relativi controlli*)

PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI (art. 29)

RISOLUZIONE 38/E -11 APRILE 2014

Attività sportive dilettantistiche - Indennità chilometriche

Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI.

Per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l'orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all'applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello **ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l'indennità Chilometrica**

Non assume, invece, rilevanza la sede dell'organismo erogatore.

DLgs 117/2017 artt. 17/18/19

Gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, **in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.**

compenso al volontario

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono vietati i rimborsi spese forfettari.

AmMESSO un rimborso spese a fronte di autocertificazione delle spese sostenute, purché non superino l'importo di € 10,00 giornalieri e 150,00 € mensili e l'organo sociale competente deliberi in merito.

La qualità di volontario **è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.**

DLgs 117/2017 artt. 17/18/19

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del TS hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Gli ETS che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Con Decreto del MISE / ML, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche e sono disciplinati i relativi controlli. (**INAIL?... forse si**)

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (art. 34)

I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti all'obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di Legge, di tutela con polizze privatistiche,

Dall'obbligo assicurativo le retribuzioni utili ai fini della determinazione del premio, valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.

Ai lavoratori sportivi titolari di collaborazione coordinata e continuativa (cococo) si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL di cui all'art. 5 commi 2 e 3 del DLgs 38/2000:

- asd/ssd (committente) è tenuta a tutti gli adempimenti necessari (denuncia di esercizio, autoliquidazione del premio, dichiarazione dei salari, etc.)
- il premio assicurativo è ripartito 1/3 a carico del cococo e 2/3 a carico di asd/ssd.

Sarà uno specifico decreto del Ministero del Lavoro in concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze, a stabilire le retribuzioni imponibili e i tassi di riferimento per la determinazione del premio assicurativo.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (art. 34)

Per gli sportivi dilettanti di cui all'art. 51 della L. 289/2002 (tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni , alle DSA e agli EPS) che svolgono attività sportiva come **volontari**, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo art. 51 (obbligo assicurativo che comprende casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive), oltre a quanto previsto all'art. 29 c.4 (gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica art. 18 c.2 del DLgs 117/2017 (CTS) - *un Decreto del MISE / ML individua i meccanismi assicurativi semplificati e disciplina i relativi controlli*) (**INAIL ?..... forse si....**)

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (art. 34)

- INAIL imponibile minimale annuale € 17.780,70 (valore agg.to al 01/07/2022)
- particolarità: a differenza dell'imponibile contributivo/previdenziale, la normativa non prevede analoga riduzione di € 5.000,00. Una svista del Legislatore o una scelta ponderata?

CODICE	DESCRIZIONE	ALIQUOTA
0580	Gestione impianti sportivi, es. stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf, maneggi, piste da sci, autodromi, ippodromi; comprese le attività annesse	48x1000
0590	Attività degli sportivi professionisti, ad es. atleti allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici	78x1000
0610	Corsi di istruzione e formaz. professionale, tirocini formativi, stage e simili. Istruttori sportivi.	9x1000
0722	Settore amministrativo del comparto sportivo	5x1000

TRATTAMENTO PENSIONISTICO (art. 35)

lavoratori sportivi subordinati

Indipendentemente dal settore professionistico / dilettantistico sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPLSP) che da 01/01/23 è denominato (FPLS) (confusione con il fondo per i lavoratori dello spettacolo FPLS). Si applica la disciplina del DLgs 166/1997 (regime pensionistico per iscritti FPSP istituito presso (ex) ENPALS)

lavoratori sportivi autonomi e cococo operanti nei settori professionistici (calcio, pallacanestro, ciclismo, golf)

Isritti al FPLSP che diventerà FPLS

lavoratori sportivi autonomi e cococo operanti nei settori dilettantistici

- hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale
- sono iscritti al pilastro INPS della Gestione Separata

TRATTAMENTO PENSIONISTICO (art. 35)

cococo operanti nei settori dilettantistici

- se già assicurati presso altre forme obbligatorie (subordinati, autonomi, etc.) aliquota contributiva/pensionistica è il 24%
- Se NON già assicurati presso altre forme obbligatorie aliquota contributiva / pensionistica è il 25%
- si applicano le aliquote aggiuntive ai fini della maternità-malattia-disoccupazione (DISCOLL) (2,03%)
- aliquota pensionistica / contributiva si applica sulla base di compenso eccedente i primi € 5.000,00 (massimale INPS € 105.014,00)
- fino al 31/12/2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (in pratica il 12% o il 12,5%)
- adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi (UNIEMENS) è assolta mediante apposita funzione telematica istituita presso il RAS

TRATTAMENTO PENSIONISTICO (art. 35)

lavoratori sportivi autonomi operanti nei settori dilettantistici

- se già assicurati presso altre forme obbligatorie (subordinati, autonomi, etc.) aliquota contributiva/pensionistica è il 24%
- se NON già assicurati presso altre forme obbligatorie aliquota contributiva / pensionistica è il 25%
- si applicano le aliquote aggiuntive ai fini della maternità-malattia- perdita di reddito (ISCRO) (1,23%)
- aliquota pensionistica / contributiva si applica sulla base di compenso eccedente i primi € 5.000,00 (massimale INPS € 105.014,00)
- fino al 31/12/2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (in pratica il 12% o il 12,5%)
- adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi (UNIEMENS) è assolta mediante apposita funzione telematica istituita presso il RAS

TRATTAMENTO PENSIONISTICO (art. 35)

Per i rapporti di lavoro sportivo inquadrati ai sensi dell'art. 67 primo comma lett. m) del DPR 917/1986 e iniziati prima del 01/01/2023 , non si dà luogo al recupero contributivo

Istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, direttori tecnici e istruttori presso società sportive di cui ai punti 20 e 22 del DM 15/03/2005

dal 01/01/23 hanno diritto di essere iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, ma se già iscritti al FPLS hanno diritto di optare, entro sei mesi, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento

Forme pensionistiche complementari (ulteriori) possono essere istituite da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni e dalle DSA e dalle ooss di lavoratori sportivi

TRATTAMENTO PENSIONISTICO (art. 35)

aliquote contributive per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

IVS	CONTRIBUTI MINORI			TOTALE
	MALATTIA – ANF	MATERNITA'	DIS COLL	
25%	0,50%	0,22%	1,31%	27,03%

TRATTAMENTO PENSIONISTICO (art. 35)

aliquote contributive per soggetti titolare di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

IVS	CONTRIBUTI MINORI			TOTALE
	MALATTIA – ANF	MATERNITA'	DIS COLL	
24%	-----	-----	-----	24,00%

TRATTAMENTO PENSIONISTICO (art. 35)

aliquote contributive per lav. autonomi con pos.iva non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria

IVS	CONTRIBUTI MINORI			TOTALE
	MALATTIA – ANF	MATERNITA'	ISCRO	
25,00%	0,50%	0,22%	0,51%	26,23%

TRATTAMENTO PENSIONISTICO (art. 35)

Il correttivo (art. 35 c. 8ter) specifica che l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente ma senza la previsione di un accredito di contribuzione figurativa. Cosa vuol dire? ... criticità ai fini del **diritto** alla pensione e ai fini della **misura** - Gestione Separata il minimale di reddito per ottenere un accredito contributivo pari a 12 mesi valido ai fini del **diritto alla pensione** è pari (per l'anno 2022) a € 16.243,00

reddito annuale	netto riduzione € 5.000,00	IVS fino al 31/12/27 12,50%	mesi di accredito contributivo fino al 31/12/27	IVS dal 01/01/28 25%	mesi di accredito contributivo dal 01/01/28
5.000,00	0	0	0	0	0
10.000,00	5.000,00	625,00	3,7 (4)	1.250,00	3,7 (4)
15.000,00	5.000,00	1.250,00	7,4 (7)	2.500,00	7,4 (7)
20.000,00	5.000,00	1.875,00	11,9 (12)	3.750,00	11,9 (12)

TRATTAMENTO PENSIONISTICO (art. 35)

Tipo pensione	Requisiti
Vecchiaia	• 67 anni + 20 anni di contributi accreditati • 71 anni + 5 anni di contributi accreditati
Anticipata	• Maschi: 42 anni + 10 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica; • Femmine: 41 anni + 10 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica
Quota 102	• 64 anni + 38 anni di contributi (nel 2022)

TRATTAMENTO PENSIONISTICO (art. 35)

..... *abbiamo parlato di contributi minori*.....

con il versamento dei contributi minori viene garantita la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare (assegno unico universale), degenza ospedaliera, malattia e al congedo parentale, disoccupazione (DISCOLL) o indennità per perdita di reddito (ISCRO)

..... *la base imponibile dei contributi minori*

attenzione, la relazione illustrativa al Decreto a pg. 14, commentando il comma 8-ter dell'art. 35, indica che ... *non subiscono riduzioni le aliquote aggiuntive in vigore per la tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia etc., che quindi vengono garantiti per intero*. In pratica sembrerebbe (condizionale è d'obbligo) che la riduzione fino al 31/12/27 del 50% dell'imponibile contributivo non si applica per i contributi minori (2,03%); ma il tenore della relazione illustrativa può fare pensare che il riferimento alla mancata riduzione potrebbe applicarsi anche ai primi € 5.000,00 di compenso (comma 8-bis dell'art.35). La giustificazione a detto ragionamento potrebbe derivare dal fatto che sia il comma 8-bis che il comma 8-ter parlano di aliquota contributiva e di base imponibile di natura **pensionistica e non di aliquote aggiuntive**. Se così fosse, sarebbe una ulteriore complicazione negli adempimenti a carico del committente (asd/ssd).

TRATTAMENTO TRIBUTARIO (art. 36)

ricordiamo chi è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività verso un corrispettivo (art.25) inoltre ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti degli enti affilianti (con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale) (art. 25)

- per tutto quanto non regolato dal DLgs 36/2021 si applicano le disposizioni del TUIR – DPR 917/1986 ai fini delle imposte sui redditi
- **compensi** di lavoro sportivo nell'area dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di € 15.000,00, Se l'ammontare dei suddetti compensi supera il limite, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo;
- all'atto della riscossione del compenso il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per prestazioni dilettantistiche rese nell'anno solare;
- le somme versate ai **propri tesserati** in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, sono inquadrare come premi ai sensi dell'art. 30 2.comma del DPR 600/1973 (20% a titolo di imposta);

.....agevolazione vale anche in ambito di rapporto di lavoro subordinato sportivo dilettantistico??

TRATTAMENTO TRIBUTARIO (art. 36)

Nell'ambito del settore professionistico le **retribuzioni** riconosciute agli atleti/e di età inferiore a 23 anni, ai fini del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di € 15.000,00.

In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle **detrazioni da lavoro dipendente**.

La disposizione si applica, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a € 5 milioni.

rivediamo ADEMPIMENTI AGEVOLATI PER LE COCOCO SPORTIVE (art.28)

- comunicazione al Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) dei dati necessari alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo
- comunicazione equivale alla comunicazione al centro per l'impiego
- effettuata almeno il giorno prima dell'inizio del rapporto di collaborazione
- elementi che saranno resi disponibili a INPS / INAIL in tempo reale oltre a Ministero Lavoro
- mancato adempimento determina sanzione prevista per omessa comunicazione al centro per l'impiego
- no obbligo di comunicazione per i compensi non imponibili ai fini fiscali (€ 15,000,00) e previdenziali (€ 5,000,00)
- tenuta del LUL è adempiuta in via telematica all'interno del RAS
- no LUL in caso di compenso annuale non superiore a € 15.000,00
- entro 01/04/2023 specifico Decreto individua le disposizioni tecniche e i protocolli informatici per gli adempimenti richiesti e da attuarsi in RAS
- adempimenti di cui sopra si applicano dal 01/04/2023
- per cococo sportivi nell'area dilettantismo la comunicazione mensile all'INPS ai fini del calcolo dei contributi (UNIEMEN) è attuata tramite RAS (art.35)

rivediamo ADEMPIMENTI AGEVOLATI PER LE COCOCO SPORTIVE (art.28)

Criticità:

- se non obbligo LUL per compenso superiore a € 5,000,00, in merito all'obbligo previdenziale come gestisco UNIEMEN?
- se non comunico al RAS in seguito agli importi ai fini INAIL chi ci pensa?
- fino al 31/03/2023 come e chi gestisce detti adempimenti?

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE (art. 37)

..... facciamo un piccolo passo indietro

L'art. 90 della L. 289 del 27/12/2002 fa nascere la figura aggiungendo all'allora art.81 (ora 67) comma 1 lett. m) *tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche*

Qualche mese dopo AE con circ. 21 del 22/04/2003 scrive che *Il carattere amministrativo-gestionale limita la previsione dell'art.67 alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano pertanto nei rapporti di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o ssd, quali ad esempio la raccolta di iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti unica disposizione di prassi in merito!!!*

Il Ministero Lavoro con Interp. 22 del 09/06/2010 ricordando *come i compensi erogati per le collaborazioni di cui all'art. 90 della L. 289/2002 sono soggetti alla disciplina fiscale e previdenziale dei redditi diversi di cui all'art. 67, ribadisce la necessità della «genuinità» delle collaborazioni oltre all'obbligo per asd e ssd che stipulano contratti di collaborazione di cui alla L.289/2002 della comunicazione preventiva al Centro per Impiego*

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE (art. 37)

- **ricorrendone i presupposti**, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle asd/ssd, **può** essere oggetto di collaborazione ai sensi dell'art.409 c.1 n.3 del CPC;

art. 409 del CPC ... rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa.

art.2 del Dlgs 81/2015 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continue e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.

*Tale disposizione non trova applicazione con riferimento: alle collaborazioni rese **a fini istituzionali** in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive, alle dsa e agli eps riconosciuti dal CONI*

L'art.37 non ribadisce il concetto dell'art. 27 che **presume** (presunzione relativa) il lavoro sportivo nella forma di cococo

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE (art. 37)

obbligo assicurativo

- si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 5 commi 2 e 3 del DLgs 38/2000:
 - a) asd/ssd (committente) è tenuta a tutti gli adempimenti necessari (denuncia di esercizio, autoliquidazione del premio, dichiarazione dei salari, etc.)
 - b) il premio assicurativo è ripartito 1/3 a carico del cococo e 2/3 a carico di asd/ssd.
 - c) sarà uno specifico decreto del Ministero del Lavoro in concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze, a stabilire le retribuzioni imponibili e i tassi di riferimento per la determinazione del premio assicurativo;
- Amministrativo gestionali hanno diritto all'assicurazione previdenziale assistenziale con iscrizione all'INPS Gestione Separata;

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE (art. 37)

aspetto fiscale

- ai fini tributari **quale** che sia la tipologia del rapporto (quindi cococo/lav autonomo) si applica art. 36 c.6 (franchigia fino a € 15.000,00 + rilascio autocertificazione per attestare l'ammontare dei compensi per prestazioni amministrativo-gestionali a asd/ssd svolte nell'anno)
- attività amministrativo gestionale svolta in contesto di contratto di lavoro autonomo , non sarà operativamente facile da gestire per quei soggetti che già hanno una posizione Iva aperta per attività di lavoro autonomo ma svolta in ambito non sportivo (es. codice ATECO 692013 servizi in materia di amministraz. contabile)

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE (art. 37)

gli adempimenti agevolati con il RAS?

- art. 28 indica l'obbligo di comunicazione al Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) dei dati necessari alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo
- non vi rientrano le collaborazioni amministrativo gestionali
- sono adempimenti agevolati per le cococo:
 - a) comunicazione equivale alla comunicazione al centro per l'impiego
 - b) effettuata almeno il giorno prima dell'inizio del rapporto di collaborazione
 - c) elementi che saranno resi disponibili a INPS / INAIL in tempo reale oltre a Ministero Lavoro
 - d) no obbligo di comunicazione per i compensi non imponibili ai fini fiscali (€ 15,000,00)
 - e) tenuta del LUL è adempiuta in via telematica all'interno del RAS
 - f) no LUL in caso di compenso annuale non superiore a € 15.000,00
 - g) comunicazione mensile all'INPS ai fini del calcolo dei contributi (UNIEMEN) è attuata tramite RAS (art.35)

DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 25)

- I dipendenti delle PA di cui art.1 c.2 del DLgs 165/2001 , possono prestare la propria attività (sembra di capire **non solo sportiva**) in asd/ssd fuori dall'orario di lavoro fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione all'amministrazione
- non viene indicata la necessità di avere risposta positiva in merito da parte della PA
- si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari (art.29 c.2): non sono retribuite in alcun modo, possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
- l'attività può essere anche retribuita ma solo **previa autorizzazione** della PA di appartenenza
- In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive:
 - 1) di cui all'art. 35 c. 2 c. 8bis e c. 8ter:
 - a) cococo e lav. autonomi che vengono iscritti alla gestione separata
 - b) in quanto già assicurati presso altra forma pensionistica obbligatoria aliquota contributiva è il 24%
 - c) e non si applicano le aliquote aggiuntive ai fini della maternità-malattia-disoccupazione
 - d) aliquota pensionistica / contributiva si applica sulla base di compenso eccedente i primi € 5.000,00
 - e) fino al 31/12/2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (12%)

DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 25)

2) ai fini assicurativi in ambito di cococo si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 5 commi 2 e 3 del DLgs 38/2000:

- a) asd/ssd (committente) è tenuta a tutti gli adempimenti necessari (denuncia di esercizio, autoliquidazione del premio, dichiarazione dei salari, etc.)
- b) il premio assicurativo è ripartito 1/3 a carico del cococo e 2/3 a carico di asd/ssd.
- c) sarà uno specifico decreto del Ministero del Lavoro in concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze, a stabilire le retribuzioni imponibili e i tassi di riferimento per la determinazione del premio assicurativo

3) I fini reddituali si applica l'art. 36 c. 6 (franchigia fino a € 15.000,00 + rilascio autocertificazione per attestare l'ammontare dei compensi per prestazioni amministrativo-gestionali a asd/ssd svolte nell'anno)

DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 25)

chi sono i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c.2 del DLgs 165/2001

le pubbliche amministrazioni richiamate sono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) , le Agenzie di cui al DLgs 300/1999 (sono le strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale esercitate da ministeri ed enti pubblici – es. Agenzia della Riscossione) e infine, *fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI.*

DIRETTORE DI GARA (art. 25)

Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive (rispetto delle regole oltre che alla rilevazione di tempi e distanze) è stipulato dalla Federazione / DSA / EPS,

Alla prestazione dei direttori di gara nell'area del professionismo non si applica il regime fiscale per le prestazioni sportive di cui all'art. 36 c,6 (esenzione fiscale di € 15.000,00)

ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

Art.6 DLgs 36/2021 Forma giuridica

Gli enti sportivi dilettantistici possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) asd priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del CC

b) asd con personalità giuridica;

c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'art. 4 c.1 del DLgs 117/2017, iscritti nel RUNTS e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti nel RAS
(correttivo)

ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

Art.7 Dlgs 36/2021 Atto costitutivo e statuto

Nello statuto devono essere previsti espressamente:

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica

1bis - laddove asd siano costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del DLgs 117/2017 (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale), abbiano assunto la qualifica di enti del TS e siano iscritte nel RUNTS, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui alla lett. b), non è richiesto (da correttivo)

ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

Art.9 DLgs 36/2021 Attività secondarie e strumentali

1. asd ssd possono esercitare **attività diverse da quelle principali** di cui all'art. 7 c.1 lett. b) a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con DPCM o autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con MEF.
2. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.

ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

TERZO SETTORE - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DIVERSE (DM 107 del 19/05/2021)

-rispetto alle attività di interesse generale:

- **strumentalità** - carattere qualitativo - se sono esercitate per la realizzazione, in forma esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente del Terzo settore
- **secondarietà** - carattere quantitativo - individuati due limiti alternativi:
 - a) **ricavi di attività diverse non superiori al 30% delle entrate complessive** (che comprendono anche contributi, sovvenzioni, erogazioni liberali, ecc.) dell'ente del Terzo settore;
 - b) **ricavi di attività diverse non superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente**
- obbligo comunicazione RUNTS entro 30 gg da approvazione bilancio
- **recupero differenza rispetto soglia massima nell'esercizio successivo**
- se non si segnala o non si recupera: **cancellazione dal RUNTS**